

# Indice generale corso di formazione lavoratori

---

[Introduzione generale](#)

[Definizioni e campo di applicazione](#)

[Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro](#)

[La valutazione generale dei rischi](#)

[Il servizio di prevenzione e protezione](#)

[Informazione e formazione](#)

[Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza](#)

[La sorveglianza sanitaria](#)

[Primo soccorso](#)

[Prevenzione incendi](#)

[I luoghi di lavoro](#)

[Uso delle attrezzature di lavoro](#)

[Uso dei dispositivi di protezione individuale](#)

[Movimentazione manuale dei carichi](#)

[Videoterminali](#)

[Stress Lavoro Correlato](#)

[Rischio Elettrico](#)

[Rischio Scale](#)

[Microclima](#)

[Fotocopiatrici e stampanti](#)

[Disfunzioni vocali nei docenti](#)

[Rischio Chimico](#)

[Rischio Biologico](#)

**TEST DI USCITA**

# La formazione dei lavoratori

---



Il D.Lgs. 81/08 riserva una particolare attenzione alla formazione dei soggetti responsabili della sicurezza, prefigurando diverse tipologie di percorsi formativi in relazione alla peculiarità ed alla natura del ruolo ricoperto nel luogo di lavoro.

Quanto ai **singoli lavoratori**, l'art. [36 del D.Lgs. 81/08](#) prevede che il datore di lavoro debba provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

---

# **Definizioni e campo di applicazione**

## Definizioni - *Lavoratore* (art. 2)

---




Il **lavoratore** è una persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Vengono equiparati alla figura del lavoratore:

- i lavoratori di **cooperative** o di **società**, anche di fatto;
- **l'associato in partecipazione** di cui all'[art. 2549 e seguenti del c.c](#)
- **soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi;**
- **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (con riferimento alla sola valutazione dei rischi indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi)**

## Definizioni - *Datore di lavoro* (art. 2)

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



*Nel caso degli Istituti Scolastici la figura del Datore di Lavoro coincide con quella del Dirigente Scolastico anche se quest'ultimo non ha potere di spesa in riferimento alle esigenze strutturali ed impiantistiche del luogo di lavoro stesso*

*Il Dirigente Scolastico ha altresì l'obbligo di fare richiesta all'amministrazione competente per gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici (D. Lgs. 81/08, Art. 18, comma 3).*

## Definizioni - *Preposto* (art. 2)

---

È stata **introdotta** la **definizione di preposto**



Il **preposto** è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

All'interno delle Istituzioni Scolastiche la definizione di preposto può essere riferita alle seguenti figure professionali:

- il DSGA (direttore amministrativo)
- il responsabile di plesso
- i responsabili dai laboratori,
- i docenti (qualora utilizzano qualsiasi tipo di laboratorio)
- gli insegnanti di educazione fisica (nell'utilizzo delle palestre).

## Definizioni - *Responsabile del servizio di prevenzione e protezione* (art. 2)

---



Il **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione** è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall'[art. 32 del D.Lgs. 81/08](#) designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

## ***Definizioni - Addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 2)***

---



**L'addetto al servizio di prevenzione e protezione** è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



## Definizioni - *Medico competente* (art. 2)

---



Il **medico competente** è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali indicati nell'[art. 38 del D.Lgs. 81/08](#), che collabora, secondo quanto previsto dall'[art. 29, c. 1, del D.Lgs. 81/08](#) con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.

## **Definizioni - *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (art. 2)**

---



Il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

## Definizioni - *Servizio di prevenzione e protezione dai rischi* (art. 2)

---

Il **servizio di prevenzione e protezione dai rischi** è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.



## Definizioni - *Valutazione dei rischi* (art. 2)

---

È stata **introdotta** la **definizione di valutazione dei rischi**



La **valutazione dei rischi** è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

---

# **Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro**

## Misure generali di tutela (art. 15)

---

Sono **state introdotte**, rispetto al D.Lgs. 626/94, **modifiche di dettaglio** in tema di misure generali di tutela.

Le **misure generali di tutela della salute e della sicurezza** dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione;
- l'eliminazione dei rischi e la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

## Misure generali di tutela (art. 15)

---

- la **partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS**;
- la programmazione delle **misure ritenute opportune** per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- **misure di emergenza** per il primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- uso di **segnali di avvertimento e di sicurezza**;
- regolare **manutenzione di ambienti**, attrezzature, impianti.

Tutte le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in **nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori**



# Obblighi del datore di lavoro (art. 18)

---

Il **datore di lavoro** deve:

- **nominare il medico competente**, laddove la valutazione dei rischi lo renda necessario;
- **designare** preventivamente i **lavoratori** incaricati dell'attuazione delle **misure di prevenzione incendi e lotta antincendio**, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di **primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza**;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;



## Obblighi dei lavoratori (art. 20)

---

Ogni lavoratore deve **prendersi cura** della **propria salute e sicurezza** e di quella delle **altre persone presenti sul luogo di lavoro**, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

---

# **La valutazione dei rischi**

## Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28)

---

Il **DOCUMENTO** ([\*art. 17, c.1, lett. a, D.Lgs. 81/08\*](#))

redatto a conclusione della valutazione, deve avere "**data certa**" e contenere:



- una **relazione** sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione;
- l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione** attuate e dei **dispositivi di protezione** individuali adottati a seguito della valutazione;
- il programma delle **misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle **procedure** per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

## Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28)

---

- l'indicazione del **nominativo del responsabile del servizio di prevenzione** e protezione, del **rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza e del **medico competente** che ha partecipato alla valutazione del rischio (dove previsto);
- l'individuazione delle **mansioni** che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

# **Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29)**

---

**Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi ([art. 17, c.1, lett. a](#)) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente, nei casi previsti.**

**Le attività di valutazione sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).**

# I contenuti dei documenti di valutazione

---

Il documento relativo alla valutazione dei rischi è elaborato con il contributo delle diverse componenti presenti nella scuola e riporta quanto è stato intrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovrà pertanto essere **leggibile, sia per linguaggio che per esplicitazione delle tappe del percorso fatto**. **La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro**, che vi deve provvedere con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Il documento di valutazione dei rischi dovrà quindi contenere:

## ***A) I criteri adottati:***

In questa voce possono essere comprese indicazioni circa l'individuazione delle aree/posizioni di lavoro, dei compiti/mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni etc. oggetto della valutazione; standard di riferimento adottati; modalità con le quali è stata ottenuta la collaborazione degli esperti e la consultazione del rappresentante per la sicurezza; criteri seguiti per l'assunzione delle decisioni, etc.

# I contenuti dei documenti di valutazione

---

## ***B) Le conclusioni della valutazione:***

E' opportuno elencare i **fattori di rischio presi in considerazione**, per i quali la valutazione concluda circa l'assenza di rischio o comunque per la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione; per gli altri rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a stimare gravità e probabilità delle possibili conseguenze, nonché l'identificazione dei lavoratori esposti e, se disponibili, i relativi livelli di esposizione;

***C) L'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione definite in conseguenza della valutazione, nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;***

***D) Il programma di attuazione di ulteriori misure previste per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.***

---

# **Il servizio di prevenzione e protezione**



## Servizio di prevenzione e protezione (art. 31)

---



Il ricorso a **persone o servizi esterni** è **obbligatorio** in assenza di dipendenti che, all'interno della struttura, siano in possesso dei requisiti idonei di cui all'[art. 32 del D.Lgs. 81/08](#).

**Anche se il datore di lavoro ricorre a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.**

## **Addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32)**

---

Gli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, devono possedere un **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** e un **attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento, a specifici **corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi** presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

# Compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 33)

---

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:


- all'individuazione dei **fattori di rischio**, alla **valutazione dei rischi** e all'individuazione delle **misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro**;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le **misure preventive e protettive di cui all'art. 28 c. 2 del D.Lgs. 81/08** e i **sistemi di controllo di tali misure**;
- ad elaborare le **procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- a proporre i **programmi di informazione e formazione** dei lavoratori;
- a partecipare alle **consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, nonché alla riunione periodica indetta una volta l'anno dal Datore di Lavoro;
- a fornire ai lavoratori le **informazioni** sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sulle misure di primo soccorso, lotta antincendio.

## Riunione periodica (art. 35)

---

Nei luoghi di lavoro che hanno al loro interno **più di 15 lavoratori**, il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il RSPP;
- il medico competente, ove nominato;
- il RLS.



## **Riunione periodica (art. 35)**

---

Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il **documento** di valutazione dei rischi;
- l'**andamento degli infortuni e delle malattie professionali** e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei **dispositivi di protezione individuale**;
- i **programmi di informazione e formazione** dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

---

# **Informazione e formazione**

## Informazione ai lavoratori (art. 36)



Il **datore di lavoro** deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata **informazione**:

- sui **rischi** connessi alla attività in generale;
- sulle **procedure** che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui **nominativi dei lavoratori incaricati** di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione degli incendi;
- sui **nominativi del responsabile e degli addetti del servizio** di prevenzione e protezione e del Medico Competente.

---

# **Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**



# Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47)

---

**Nei luoghi di lavoro con  
più di 15 lavoratori**



Il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno.



# Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47)

---

Il numero minimo dei Rappresentanti è il seguente:



- **un rappresentante sino a 200 lavoratori;**
- **tre rappresentanti da 201 a 1.000 lavoratori;**
- **sei rappresentanti oltre i 1.000 lavoratori.** In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

---

# **La sorveglianza sanitaria**

# Titoli e requisiti del medico competente (art. 38)

---



E' stato **introdotto nel D.Lgs. 81/08** l'albo dei medici competenti.

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere **uno dei seguenti titoli o requisiti:**

- specializzazione in **medicina del lavoro** o in **medicina preventiva** dei lavoratori e psicotecnica;
- **docenza** o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/91;
- **specializzazione** in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni.
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

I medici in possesso dei titoli suddetti sono **iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute (DM 4/3/2009).**

---

# **La gestione delle emergenze**

# Disposizioni generali per la gestione delle emergenze (art. 43)

---




**Il datore di lavoro, ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro** ([art. 18, c. 1, lett. t, D.Lgs. 81/08](#)), deve:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione delle emergenze ([art. 18, c. 1, let, b, D.Lgs. 81/08](#));
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

# Disposizioni generali per la gestione delle emergenze (art. 43)

---



- programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
- garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

# **Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato (art. 44)**

---

**Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa**



**non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.**

**Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo**



**non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.**



---

# **Il primo soccorso**

## Primo soccorso (art. 45)

---



Il **datore di lavoro**, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, **prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza**, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il **trasporto dei lavoratori infortunati**.

All'interno degli Edifici Scolastici di prassi si stabilisce che vi siano almeno due addetti al Primo Soccorso.

La **formazione** degli addetti andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico

## Primo soccorso (art. 45)

---

Il d.m. 15 luglio 2003, n. 388 prevede che le aziende ovvero le unità produttive **sono classificate**, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, **in tre gruppi**.

### Gruppo A:

- I. Aziende o unità produttive con attività industriali soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
- III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

# Primo soccorso (art. 45)

---

## Gruppo B:

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

**Le Istituzioni scolastiche rientrano in tale Gruppo**

## Gruppo C:

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

## Primo soccorso (art. 45)

---

NEL CASO IN CUI L'AZIENDA SIA CLASSIFICATA DI **GRUPPO B**




Il datore di lavoro **dota il luogo di lavoro di una cassetta di pronto soccorso**, e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione è presente l'Addetto alle chiamate in caso di Emergenza

La cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

# Primo soccorso (art. 45)

## CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.



---

# **La prevenzione incendi**

## Prevenzione incendi (art. 46)

---



La **prevenzione incendi** è la **funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale**, nel rispetto delle competenze previste dall'art. 117 della Costituzione e dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di salute e sicurezza del lavoro, **diretta a conseguire**, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale:




**Gli obiettivi di sicurezza della vita umana,  
di incolumità delle persone e  
di tutela dei beni e dell'ambiente.**



# Misure di prevenzione incendi nell'Istituto Scolastico

**In caso di incendio si possono verificare due situazioni:**

**A) Focolaio di modeste dimensioni** aggredibile con semplice uso di estintore. In tal caso il personale preposto interviene direttamente sul focolaio .Può scattare o meno il segnale acustico d'allarme procedendo all'evacuazione dell'edificio intero. Avvisare comunque i VV.FF.



# Misure di prevenzione incendi nell'Istituto Scolastico

## Focolaio di rilevanti dimensioni

In tal caso è necessario lanciare il segnale di evacuazione, avvisare i VV.FF, ed intervenire sull'incendio con gli idranti a manichetta flessibile (vedi personale incaricato). In ogni caso mai mettere in pericolo la propria incolumità per il salvataggio di cose o strutture.

- **Il docente** presente in aula condurrà i propri alunni fuori dell'edificio seguendo la via di fuga prevista raggiungendo il punto di raccolta stabilito.
- **Gli alunni incaricati quali Apri-Fila e Serra-Fila** si disporranno uno all'inizio della fila e uno in coda e collaborano con il docente affinché nessuno rimanga indietro.
- **Il personale ATA** in servizio al piano interviene sul focolaio con gli strumenti del caso presenti nel piano.
- **Il personale incaricato del pronto soccorso** sarà pronto ad accogliere all'aperto o nei corridoi eventuali infortunati
- Chiunque dei presenti non abbia diretta responsabilità sulle operazioni connesse all'evento assisterà e vigilerà sugli alunni nei luoghi di raccolta ed eviterà di intervenire di propria iniziativa a meno che non intervengano eventi imprevisti da gestire con attenzione ai pericoli e buon senso.

---

# **Luoghi di lavoro**

## Definizioni (art. 62)

---

Si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'edificio scolastico, nonché ogni altro luogo di pertinenza della struttura accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro



## Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)

---

- I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'[Allegato IV](#) del D.Lgs 81/08.
- I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, dei lavoratori disabili.



L'obbligo di strutturare i luoghi di lavoro tenendo conto della presenza di disabili vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e li accessi alle medesime, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti **il datore di lavoro**, previa consultazione del RLS e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, **adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.**

## Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)

---

### Spazi lavoro e di studio (Aule, laboratori, uffici, palestre, locali di servizio)

#### *Generalità*

La superficie minima per lavoratore deve essere di almeno 2 metri quadrati e la cubatura di almeno 10 metri cubi.

L'altezza minima del soffitto deve essere di almeno 2,70 metri.

La distanza minima tra le scrivanie deve essere di almeno 0,90 metri.

La superficie di lavoro deve essere libera da ostacoli sia a terra sia in altezza.

Il pavimento degli spazi di lavoro deve essere adeguato alle condizioni di utilizzo (*per resistenza, caratteristiche tecniche*).

Il pavimento degli spazi di lavoro deve essere regolare e uniforme.

Il pavimento degli spazi di lavoro deve essere pulito e libero di sostanze sdruciolevoli.

I locali adibiti a laboratorio (*Tecnico-scientifico*) devono essere situati in aree adeguate.

Nelle aree adibite ad attività collettive (*Aula magna, biblioteca, palestra*) si deve verificare le condizioni dei locali di sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione incendi ed evacuazione. Ulteriore attenzione deve essere posta nella funzionalità dei locali di servizio adiacenti (*Ripostigli, servizi igienici, eccetera*).



## **Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)**

---

Nei locali adibiti al contatto con il pubblico (*Presidenza, direzione, uffici amministrativi*) devono essere predisposti opportuni arredi ad agevolare le funzioni operative e ricettive.

### **Barriere architettoniche**



Tutti i dislivelli vanno opportunamente superati mediante rampe o scivoli.

I marciapiedi vanno mantenuti liberi da ostacoli (*Auto, moto, biciclette in sosta*). La fruibilità dei marciapiedi non deve essere ridotta

I dislivelli che possono creare intralcio alla fruizione del disabile, se l'edificio è servito da ascensore o montascale, le caratteristiche e le dimensioni devono rispondere a quanto indicato dal D.M. 14 Giugno 1989, almeno un locale igienico per ogni piano deve essere agibile al disabile in carrozzina e deve essere opportunamente attrezzato, ecc.

### **Spazi per attrezzature**

Verificare che gli spazi di lavoro e di studio siano ordinati e dotati delle attrezzature necessarie. Devono essere disposte aree specifiche per il posizionamento ottimale di attrezzature (*Fotocopiatrici, fax, telex*).

# Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)

---

## Porte e portoni

### Generalità

- Le porte dei locali devono consentire una rapida uscita dei lavoratori verso l'esterno.
- Le porte dei locali devono essere apribili dall'interno.
- Le porte dei locali devono essere libere da impedimenti all'apertura.
- Devono essere identificate le uscite ideali per una efficace evacuazione (Uscite di emergenza).
- Deve essere fatto divieto di fermata e/o sosta in prossimità delle porte di emergenza.
- I locali devono essere muniti di porte di larghezza adeguata e in numero sufficiente.
- Nei locali le porte di uscita devono essere larghe in modo adeguato.
- Le porte trasparenti devono essere realizzate con materiali sicuri e deve essere apposto un segnale indicativo all'altezza degli occhi.



# Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)

---

## Uscite di emergenza



- Devono essere identificate le Uscite per una efficace evacuazione.
- Le porte di emergenza devono avere altezza e larghezza conformi alle normative vigenti.
- Le porte di emergenza devono aprirsi nel verso dell'esodo con facilità.
- Le porte di emergenza devono essere chiaramente segnalate, dotate di illuminazione di sicurezza che entra in funzione anche in caso di mancanza di energia elettrica.
- Le porte e le vie di emergenza devono essere sgombre da qualsiasi ostacolo e consentire l'uscita rapida nel verso dell'esodo e in piena sicurezza dei lavoratori.

---

# Uso delle attrezzature di lavoro

## Definizioni (art. 69)


---

**Attrezzatura  
di lavoro**



Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

**Uso di  
attrezzatura  
di lavoro**



Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, come la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

**Zona  
pericolosa**



Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

**Lavoratore  
esposto**



Qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

**Operatore**



Il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.


---

# **Uso dei dispositivi di protezione individuale**

## Definizioni (art. 74)

---

**D.P.I.**  
**(Dispositivi**  
**di Protezione**  
**Individuale)**



Per **dispositivo di protezione individuale** si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio

---

# **Movimentazione manuale dei carichi**

## Campo di applicazione (art. 167)

---

Per **movimentazione manuale dei carichi** si intende l'insieme di operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.



Per **patologie da sovraccarico biomeccanico** si intendono le patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

# Movimentazione manuale dei carichi

---

Con riferimento alle misure di prevenzione e protezione da adottare i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- ✓ Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa
- ✓ Carichi non superiori a 25 kg per uomini adulti e 15 kg per donne adulte
- ✓ Il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi)
- ✓ Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio
- ✓ La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° (in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo usando le gambe
- ✓ Fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra)
- ✓ Per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena



---

# **Attrezzature munite di videoterminale**

## Campo di applicazione (art. 172)

Le norme **del presente titolo** si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.



Le norme **del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:**

- ai posti di guida di veicoli o macchine;
- ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
- ai sistemi informatici destinati, in modo prioritario, all'utilizzazione da parte del pubblico;
- alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
- alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

## Obblighi del datore di lavoro (art. 174)


---

Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'[art. 28 del D.Lgs. 81/08](#), analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.



# Caratteristiche postazione lavoro VDT



---

# **Sindrome Burn-out o stress lavoro correlato**

# Introduzione

---

L'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, tra l'altro, che la valutazione "deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004".



La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro *di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 81/2008*, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

## **Modalità valutazione stress lavoro correlato istituto scolastico**

---

Il metodo si basa sull'applicazione periodica dei seguenti tre strumenti :

una **griglia di raccolta di dati oggettivi**, che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia”(o “sentinella”), fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato

una **check list**, che indaga le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo, permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di prevenzione e miglioramento

cui si aggiunge, **solo in caso di rischio alto**, un **questionario soggettivo** sulla percezione della problematica SL-C

---

# **Rischio Elettrico**




# Rischio Elettrico

---

Ricordarsi di:


- ✓ Sospendere subito l'uso dell'apparecchio che è collegato ad una presa, se nell'immettere o togliere delle prese nelle spine di formano delle fiamme o scintille.
- ✓ Non utilizzare apparecchi che abbiano fili elettrici scoperti anche parzialmente o che abbiano prese non perfettamente funzionanti, ad esempio quando si può notare che la presa ha subito un surriscaldamento.
- ✓ Non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico quando si disinserisce la sua spina dalla presa al muro, ma procedere all'operazione tirando direttamente la spina e mantenendo accuratamente la presa al muro.



## Rischio Elettrico

---

- ✓ Limitare l'uso delle prese multiple che può essere causa di sovraccarico.
- ✓ Evitare l'uso di prolunghe e cavi volanti
- ✓ Non adoperare acqua e altre materie conduttrici in prossimità di conduttori ed apparecchi sotto tensione



---

# **Rischio Scale**

# Scale fisse a gradini

---



Se la scala è superiore a 4 gradini deve disporre di relativi pianerottoli al piano, deve disporre di parapetto su di un lato, deve presentare una fascia continua sul piano di calpestio rispondente ad un buon grado di invalicabilità.

Entrambi i lati devono essere chiusi.

La rampa deve essere delimitata lateralmente con la presenza di un corrimano.

Il rapporto tra alzata e pedata deve essere regolato dalla formula  $2a+p = 62-64$  cm con pedata minimo 30 cm.

Le scale devono essere costruite in modo robusto e conforme alle modalità d'uso ed essere in grado di resistere ai carichi massimi derivanti dall'affollamento in condizioni di emergenza.



---

# Microclima

# Microclima

---

La temperatura all'interno di ogni locale deve essere adeguata ( tra i 18-22° d'inverno e i 20-24° d'estate) in modo da garantire una temperatura corporea entro i limiti tra 36,8 e 37,4° C.




All'interno di aule, laboratori, uffici bisogna garantire l'adeguato ricambio d'aria con l'apertura periodica delle finestre presenti e l'adeguata protezione dall'eccessivo soleggiamento nei periodi estivi anche attraverso l'utilizzo di sistemi oscuranti (tende, veneziane)

---

# **Fotocopiatrici e stampanti**

# Fotocopiatrici e stampanti

---



La fotocopiatura e stampa di documenti sono fra le più comuni e diffuse attività lavorative svolte presso gli uffici. La quotidianità di tali operazioni, non deve far dimenticare che, sia i prodotti per la stampa (toner), sia le macchine (fotocopiatrici, stampanti), producono sostanze alle quali occorre prestare un po' d'attenzione.

**In particolare, i toner sono composti da vari tipi di sostanze chimiche, che possono anche rientrare fra gli agenti chimici considerati pericolosi.**

Le stesse fotocopiatrici e stampanti laser, sono fonte di emissione di varie sostanze (ozono, formaldeide, composti organici volatili), alcune delle quali ad azione irritante.

Generalmente, l'attività di fotocopiatura e stampa svolta dai singoli lavoratori non è così frequente da ipotizzare significativi rischi per la salute dei lavoratori, pur tuttavia, si possono adottare ulteriori attenzioni volte a limitare ulteriormente i rischi:



# Fotocopiatrici e stampanti

---

In primo luogo, va privilegiato l'acquisto di macchine a bassa emissione di ozono, e va curata la loro manutenzione.

Inoltre, occorre preferire la stampa e la fotocopiatrice di documenti corposi su macchine dedicate, collocate in locali dotati di adeguato ricambio d'aria, che non siano luoghi di lavoro permanente. Nei locali di lavoro dotati di fotocopiatrici e stampanti laser occorre garantire la possibilità di ventilazione e in generale si raccomanda di ventilare l'ambiente di lavoro almeno quotidianamente

Occorre provvedere all' **acquisizione di prodotti per la stampa (toner) di cui sia fornita una scheda di sicurezza completa e rispondente alla normativa** ed è preferibile che contengano sostanze chimiche non pericolose;

Infine si raccomanda di evitare manipolazioni che comportino la dispersione di toner e quindi la possibilità di esposizione anomala allo stesso.

---

# **Disfunzioni Vocali nei docenti**

# Disfunzioni vocali Docenti

---



Le principali cause, individuali ed ambientali, che conducono all'insorgere della disfunzione vocale negli insegnanti risultano essere:

- **Fattori individuali:** presenza di patologie associate (disturbi respiratori nasali, rinopatie allergiche , disturbi gastrici ), stili di vita particolari, abitudini vocali dannose (urlare).



- **Fattori professionali,** carico vocale eccessivo senza effettuare pause vocali e senza l'utilizzo di alcun sistema di amplificazione del suono.


- **Fattori ambientali:** eccessivo sottofondo rumoroso , ambienti polverosi, ambienti grandi , sbalzi termici, ambienti secchi

# Disfunzioni vocali Docenti


---

## Misure di prevenzione


Evitare cattive abitudini dannose per la salute  
quali: fumo



Ridurre rumore di sottofondo nelle classi



Evitare ambienti con effetti di riverbero



Ridurre l'attività a voce alta con pause e  
incrementando attrezzature tecnologiche



---

# **Rischio Chimico**

# Rischio Chimico

---

Il rischio di natura chimica è un rischio igienico - ambientale legato alla presenza di agenti chimici. E' legato essenzialmente alla mancata cognizione della pericolosità di ciò che si utilizza durante le lavorazioni e/o attività di laboratorio. Ogni sostanza o preparato può essere tossica per l'uomo quando causa danni organici e/o funzionali. La sostanza tossica può presentarsi sotto diverse forme (gas, polveri, vapori, ecc.) e può causare danni all'organismo venendo inalata attraverso le vie respiratorie, per contatto cutaneo, per ingestione, ecc.



## **Rischio Chimico (laboratori)**

---

Nei laboratori chimici, per il particolare tipo di operazioni che vi si eseguono e per la particolarità delle apparecchiature e soprattutto delle sostanze che si utilizzano, è sempre da temere il pericolo di infortuni.

Occorrerà quindi curare che la scelta e la disposizione degli ambienti e degli arredi, la organizzazione del lavoro in generale ed i procedimenti operativi adottati, i dispositivi di sicurezza disponibili e quelli in particolare che vengono utilizzati volta per volta, siano sempre rispondenti alla esigenza di minimizzare la possibilità di incidenti e di infortuni.

## **Rischio Chimico (laboratori)**

---

Un altro aspetto che deve essere sempre tenuto presente da chi opera in un laboratorio chimico è un corretto rapporto con le problematiche ambientali (scarichi, smaltimento dei rifiuti ecc.), sempre con l'obiettivo prioritario di evitare danni alla propria ed alla altrui salute.

Tutte le indicazioni in merito devono essere incluse all'interno del [Regolamento dei laboratori](#)



---

# **Rischio Biologico**

# Rischio biologico

---


## FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO

Cattivo stato di manutenzione e igiene dell'edificio; inadeguate ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti (ad es. impianti di condizionamento e impianti idrici); arredi e tendaggi.

Per il tipo di attività svolta, in ambienti promiscui e densamente occupati, il rischio biologico è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus).

A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).

Fonti di pericolo specifiche per istituti ad indirizzo microbiologico o agrario possono essere le colture microbiologiche, le sostanze o i prodotti vegetali e animali.



# Rischio biologico

---

## **PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento

Idoneo dimensionamento delle aule in relazione al numero di studenti (evitare sovraffollamento)

Benessere microclimatico (temperatura, umidità relativa, ventilazione idonee)

Adeguate e corrette procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici con utilizzo di guanti e indumenti protettivi; mascherine in caso di soggetti allergici Vaccinoprofilassi per insegnanti e studenti

Sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti

Controlli periodici delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, inclusi controlli della qualità dell'aria indoor e delle superfici

Formazione e sensibilizzazione del personale docente e non docente, degli allievi e delle famiglie in materia di rischio biologico